



Albo COVIP 1365

Codice Etico

*Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione il 16/05/2016, con efficacia immediata
Modificato e approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27/01/2021, con efficacia immediata
Modificato e approvato dal Consiglio di Amministrazione il 04/04/2022, con efficacia immediata
Modificato e approvato dal Consiglio di Amministrazione il 05/02/2024, con efficacia immediata*

Sommario

PARTE I — INTRODUZIONE	3
Premessa	3
1.0 Profilo storico del Fondo	3
1.1 Le sue attività	4
1.2 La missione	4
1.3 La cooperazione con gli stakeholders	4
1.4 Comportamenti non etici	5
1.5 Valore della reputazione e dei doveri fiduciari	5
1.6 Valore di reciprocità	5
1.7 Validità, applicazione e destinatari	5
PARTE II — PRINCIPI GENERALI	6
2.0 Imparzialità	6
2.1 Rispetto delle leggi e delle regole	6
2.2 Conflitti d'interesse	6
2.3 Riservatezza	6
2.4 Integrità della persona	7
2.5 Trasparenza e completezza dell'informazione	7
2.6 Concorrenza leale	7
PARTE III — REGOLE DI CONDOTTA	8
Sezione I — Rapporti interni	8
3.1.0 Criteri di selezione del personale addetto	8
3.1.1 Gestione del personale addetto	8
3.1.2 Organizzazione del lavoro	8
3.1.3 Sicurezza e salute	8
3.1.4 Tutela della privacy	8
3.1.5 Integrità e tutela della persona	9
3.1.6 Doveri del personale addetto	9
3.1.7 Sviluppo e formazione del personale addetto	9
Sezione II - Rapporti esterni	9
3.2.0 Iscritti e Fonti istitutive	9
3.2.1 Collegio dei Sindaci e Società di Revisione	10
3.2.2 Funzione Revisione Interna e Funzione di Gestione dei Rischi	10
3.2.3 Organismi di Vigilanza	10
3.2.4 Gestori finanziari, Banca depositaria, Advisor, Service amministrativo, Gestori rendite	10
3.2.5 Fornitori e collaboratori esterni	10
3.2.6 Stampa ed altri mezzi di comunicazione	10
3.2.7 Istituzioni Pubbliche	11
3.2.8 Rapporti economici con partiti, associazioni e organizzazioni sindacali	12
PARTE IV — MODALITÀ DI ATTUAZIONE	12
4.0 Applicazione e diffusione	12
4.1 Violazioni e sistema disciplinare	12
PARTE V - APPENDICE DI DETTAGLIO AI FINI DELLE PREVISIONI DEL D.LGS. 231/01	12
5.0 Osservazioni iniziali	12
5.1 Pratiche corruttive ed estorsive	13
5.2 RegISTRAZIONI contabili	13
5.3 Utilizzo di denaro e valori bollati	13
5.4 Tutela della collettività	13
5.5 Informazioni privilegiate	13
5.6 Tutela del mercato	14
5.7 Pratiche relative al cyber crime	14

PARTE I — INTRODUZIONE

Premessa

Il Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare è convinto che per il raggiungimento dello scopo sociale sia determinante la sua capacità di creare valore, attraverso una moderna *corporate governance*, un'efficiente gestione delle risorse finanziarie e una rigorosa funzione di *audit*. E proprio in considerazione della particolare natura economico-sociale del Fondo Pensioni, questo ha l'obbligo di investire le risorse - che riceve dai datori di lavoro e dagli aderenti - in attività finanziarie, perseguendo principi di responsabilità sociale.

L'adozione di un Codice etico è stata operata per dare, a coloro che vengono in qualsiasi modo in rapporto con il Fondo, una precisa descrizione della struttura, del modo di operare, dell'organizzazione e delle linee guida relative alla gestione patrimoniale. Questo s'inserisce nel più ampio contesto di una trasparente e corretta informazione, che il Consiglio di Amministrazione ritiene suo preciso dovere di assolvere non solo nei confronti degli iscritti, ma anche di tutti coloro che costituiscono i naturali interlocutori del Fondo Pensioni stesso, siano essi operatori economici, istituzioni pubbliche, persone fisiche o giuridiche.

Questo intento primario perseguito dal Consiglio di Amministrazione, il quale ha fortemente voluto l'adozione del presente Codice etico, consiste nell'espone i principi deontologici cui si ispira - dal giorno della sua costituzione - l'attività del Fondo Pensioni. Il Codice infatti individua i valori essenziali, gli standard di riferimento e le norme di condotta, fissando i principi cui devono essere orientati i comportamenti di coloro che operano nell'ambito e/o in nome del Fondo nei rapporti con gli aderenti, attuali o potenziali, collaboratori, fornitori, pubbliche autorità.

Alla base di questo documento si rinviene quindi un impegno a lungo termine, che si affianca e dà fondamento etico alla missione previdenziale del Fondo, nella certezza che gli *stakeholders*, presenti e futuri, sapranno apprezzare questi sforzi rivolti a sviluppare un Fondo Pensioni competitivo nei numeri e nella qualità.

1.0 Profilo storico del Fondo

Il FONDO PENSIONI DEL GRUPPO BANCO POPOLARE è un Fondo pensione complementare istituito sulla base di accordi collettivi; è un fondo pensione preesistente, costituito in forma di associazione riconosciuta con personalità giuridica, e operante in regime di contribuzione definita: l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi risultati della gestione.

La gestione delle risorse è svolta nell'esclusivo interesse e secondo le indicazioni che l'aderente fornisce scegliendo tra le proposte offerte.

Sono Aderenti al Fondo:

- i dipendenti delle società dell'ex Gruppo Banco Popolare, esplicitamente aderenti al Fondo o confluiti nel Fondo in forza di accordo tra le Fonti Istitutive, anche con il solo conferimento del TFR, nel rispetto delle definizioni delle fonti istitutive tempo per tempo vigenti;
- i soggetti, non dipendenti delle Società, che abbiano esercitato anche in modo tacito le facoltà espresse all'Art. 8 comma 8 o all'Art.12 comma 2 lettera e) dello Statuto e quelli che abbiano esercitato la medesima facoltà nei fondi originari senza soluzione di continuità nel piano pensionistico;
- i familiari degli aderenti fiscalmente a carico all'atto dell'iscrizione secondo le previsioni degli Accordi vigenti tra le Fonti Istitutive;
- i dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2007 nei confronti dei quali trovino applicazione le disposizioni in materia di conferimento tacito del TFR di cui all'art.8, comma 7 del "Decreto" e che non abbiano esplicitamente manifestato la loro volontà di adesione, inclusi quelli con le medesime caratteristiche confluiti nel Fondo in forza di accordo tra le Fonti Istitutive;
- coloro i quali risultino comunque aderenti alle sezioni a contribuzione definita dei fondi pensione originari non ricompresi nelle casistiche di cui ai punti precedenti.

Sono Beneficiari del Fondo i percettori di prestazioni pensionistiche.

Hanno facoltà di aderire al Fondo:

- i dipendenti in servizio dell'ex Banco Popolare scarl;
- i dipendenti assunti a far tempo dal 1° gennaio 2017 dal Banco BPM S.p.A. secondo gli accordi tra le

Fonti Istitutive tempo per tempo vigenti;

- tutti coloro che siano alle dipendenze di società appartenenti al Gruppo Banco BPM per le quali siano stati stipulati specifici accordi con le OO.SS.;
- i dipendenti delle Società dell'ex Gruppo Banco Popolare per le quali siano stati stipulati specifici accordi tra le Fonti Istitutive;
- i familiari fiscalmente a carico degli aderenti di cui ai precedenti alinea. Le modalità attraverso le quali l'aderente attiva la posizione del familiare a carico sono definite dal Consiglio di amministrazione che regola – con apposito Regolamento - anche, in merito a dette posizioni, l'esercizio dei diritti rivenienti dalla normativa e dallo Statuto vigenti e l'entità minima delle contribuzioni.

Il Fondo è iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 1365 ed è stato costituito il 2 agosto 1960, con effetto dal 1° gennaio 1960.

1.1 Le sue attività

Lo scopo esclusivo del Fondo consiste nell'erogazione di trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio, per tutti coloro che hanno aderito al Fondo Pensioni stesso. L'adesione è volontaria ed il Fondo riceve i contributi dai datori di lavoro e dagli aderenti nonché il TFR, che sono allocati liberamente in una o più Profili del Fondo.

Difatti l'aderente è chiamato ad optare fra i diversi comparti, ossia una varietà di profili d'investimento, i quali si differenziano non solo per la diversa composizione, ma anche per le diverse aspettative di rendimento attese nonché per il diverso profilo di rischio. In tal modo, oltre a rispettare i vincoli normativi, si vuole offrire all'aderente la possibilità di orientare la propria scelta su linee rispondenti alle proprie caratteristiche personali.

Le somme di denaro versate da parte degli aderenti sono oggetto di gestione finanziaria da parte di gestori professionisti, selezionati ai sensi della vigente normativa e secondo i criteri oggettivi, di seguito specificati.

1.2 La missione

Il Consiglio di Amministrazione ha definito la propria missione nei seguenti termini:

- essere un Fondo a dimensione umana, in modo da offrire vicinanza, qualità e attenzione ad ogni iscritto;
- migliorare la vita della collettività offrendo un capitale a scadenza e/o una pensione integrativa competitiva, ossia caratterizzata da un congruo livello di copertura previdenziale;
- rispettare la consuetudine di mantenere un processo di ascolto e di dialogo con le parti istitutive del Fondo.

I valori cui si ispira il Fondo possono essere brevemente riassunti nelle seguenti parole chiave:

- dedizione
- disponibilità
- trasparenza
- professionalità

1.3 La cooperazione con gli stakeholders

Il Fondo aspira a mantenere e sviluppare un rapporto di fiducia con i suoi *stakeholders* attuali e futuri, cioè con quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare la missione o che hanno comunque un interesse in gioco al fine di realizzare gli obiettivi del Fondo.

Si definiscono *stakeholders* coloro che hanno partecipato a creare il Fondo Pensioni, e cioè i datori di lavoro, le Organizzazioni Sindacali nonché coloro che attivamente partecipano a realizzare la missione del Fondo.

Interpretando il termine in senso estensivo, sono considerati *stakeholders* anche tutti quei singoli o gruppi, comprese istituzioni e organizzazioni, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti o indiretti delle attività del Fondo: rientrano in questa categoria, per esempio, le comunità locali nel cui ambito il Fondo opera, le generazioni

future di lavoratori, ecc.

1.4 Comportamenti non etici

Nella gestione delle risorse, i comportamenti non etici o addirittura scorretti compromettono il rapporto di fiducia fra il Fondo e i suoi *stakeholders*.

Nei casi più gravi, che comportino l'applicazione di sanzioni, il Fondo provvederà ad avvalersi di adeguati strumenti giuridici per la tutela degli interessi lesi.

1.5 Valore della reputazione e dei doveri fiduciari

La buona reputazione è una risorsa immateriale indispensabile per il perseguimento della missione previdenziale.

La buona reputazione nei rapporti esterni favorisce non solo la soddisfazione degli iscritti, ma anche il mantenimento delle posizioni degli aderenti anche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.

Nei rapporti interni, essa contribuisce a prendere e attuare le decisioni senza frizioni e di organizzare il lavoro senza eccessivi controlli burocratici.

Inoltre, ciò consente di limitare gli interventi da parte dell'Autorità di Vigilanza, la quale esercita i dovuti controlli - così come legislativamente stabiliti - sul Fondo Pensioni a quelli strettamente indispensabili e necessari.

1.6 Valore di reciprocità

L'ideale di riferimento, quando si è proceduto a redigere il presente Codice, è quello volto alla collaborazione fra le parti coinvolte, al fine di raggiungere un reciproco vantaggio. Ciò comporta che la condotta degli *stakeholders* sia ispirata a principi e a regole etiche analoghe a quelle del Fondo.

1.7 Validità, applicazione e destinatari

Il presente Codice etico si applica al Fondo ed è di conseguenza vincolante in ogni sua parte per tutti gli esponenti gli Organi e, il personale addetto del Fondo, anche messo a disposizione dall'Azienda, gli Iscritti, i Revisori, i collaboratori, consulenti, controparti contrattuali e i fornitori di servizi in genere.

Il Fondo adotta e diffonde il presente Codice etico, che si indirizza a tutti i soggetti che manterranno rapporti con il Fondo, i quali saranno tenuti, come detto, a sostenere una condotta in linea con i principi contenuti nel Codice.

I soggetti di cui sopra sono di seguito definiti congiuntamente "Destinatari".

Il Fondo si impegna a non iniziare o non proseguire alcun tipo di rapporto con chi non intenda allinearsi ai principi del presente Codice.

Il Codice ha validità in Italia. Tuttavia non si esclude che possa trovare applicazione anche all'estero, nel caso in cui verranno conferiti mandati a gestori con sede all'estero, tenendo ben presente la diversità economica, sociale e culturale dei vari paesi, in cui eventualmente il Fondo verrà ad intrattenere i propri rapporti. In relazione a quanto precede, nel caso in cui siano da sottoscrivere contratti per la gestione delle risorse finanziarie con intermediari esteri, il Fondo si farà parte attiva affinché le controparti stesse si rendano disponibili all'osservanza delle previsioni del Codice in argomento.

Il Codice etico è pertanto costituito:

- dalle premesse;
- dai principi generali;
- dalle regole di condotta nell'ambito dei rapporti interni ed esterni;
- dalle modalità di attuazione;
- dall'appendice di dettaglio ai fini delle previsioni del D.Lgs. 231/01.

PARTE II — PRINCIPI GENERALI

2.0 Imparzialità

Nelle decisioni che possono influire sulle relazioni con i suoi *stakeholders* - in particolare attinenti alle relazioni con l'Assemblea degli Iscritti (o loro Delegati), alla gestione del personale addetto, all'organizzazione del lavoro, alla selezione dei gestori e delle controparti in generale, ai rapporti con la comunità circostante e con le istituzioni che la rappresentano - il Fondo evita ogni discriminazione fondata sull'età, sul sesso, sulla lingua e nazionalità, sulle opinioni politiche e credenze religiose dei suoi interlocutori.

2.1 Rispetto delle leggi e delle regole

I Destinatari del presente Codice etico - nell'ambito delle rispettive competenze professionali - sono tenuti a rispettare le leggi, le discipline, i codici, i regolamenti nonché le procedure del Fondo: in nessun caso il perseguimento dell'interesse del Fondo Pensioni può giustificare una condotta contraria ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza, onestà e buona fede rispetto agli iscritti, ai partners commerciali e finanziari, nonché nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti od enti con i quali il Fondo entra in contatto nello svolgimento della propria attività.

Oltre che a regole codificate il Codice è ispirato al rispetto degli altri, al senso di equità, alla ricerca della coerenza, alla responsabilizzazione singola e di gruppo, al rispetto degli impegni, alla crescita personale e professionale.

Il rispetto delle regole etiche e della trasparenza nella conduzione degli affari costituisce una condizione necessaria, oltre che un vantaggio competitivo, per perseguire e raggiungere gli obiettivi del Fondo, di cui alle premesse, consistenti nella creazione e massimizzazione del valore per gli iscritti, per coloro che vi prestano attività lavorative, per la collettività nel suo complesso.

2.2 Conflitti d'interesse

Nella conduzione di qualsiasi attività d'interesse per il Fondo, devono essere evidenziate eventuali situazioni di conflitti d'interesse reali, che non sono di per sé vietate ma che necessitano della massima trasparenza e comunicazione. Con l'espressione "situazioni in conflitto di interessi" s'intende:

- sia il caso in cui uno dei destinatari del presente Codice etico sia portatore di un interesse in conflitto con la missione del Fondo;
- sia il caso in cui uno dei destinatari sopraccitati persegua un interesse conforme alla missione del Fondo, ma dal quale possa trarre un beneficio patrimoniale o ideale per se stesso;
- sia il caso in cui uno dei soggetti individuati versi in una situazione di conflitto di interesse fra il proprio personale addetto e quello del Fondo Pensioni;
- sia il caso in cui i rappresentanti dei gestori, delle società convenzionate in *outsourcing*, delle controparti in generale o delle istituzioni pubbliche agiscano in conflitto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione, nell'intrattenere rapporti con il Fondo.

In ogni caso il Fondo opera per gestire o per rendere irrilevanti le eventuali situazioni di conflitto d'interesse, reale o anche soltanto potenziale.

Qualora si determini una situazione di conflitto d'interesse, il soggetto coinvolto ne deve dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza o al Consiglio di amministrazione, che valuterà il comportamento da tenere.

In ogni caso, in materia, vengono rispettate le disposizioni normative vigenti.

2.3 Riservatezza

I Destinatari devono osservare gli obblighi imposti dalla legge e dai regolamenti e, ciascuno per la propria posizione, è chiamato ad osservare le disposizioni particolari di cui al presente paragrafo.

In particolare, il Fondo garantisce la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, secondo le norme vigenti, e si astiene dal ricercare e/o diffondere dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e del Regolamento Europeo

sulla protezione dei dati, n. 679 del 2016.

Inoltre, il personale addetto ed i collaboratori del Fondo sono tenuti a non divulgare o utilizzare in qualsiasi altro modo le informazioni riservate, acquisite in ragione del proprio rapporto, le quali devono essere utilizzate esclusivamente per scopi connessi con l'esercizio della propria funzione, nell'ambito del Fondo.

Allo scopo il Fondo adotta ogni misura utile per tutelare la sicurezza dei dati e dei relativi documenti.

Tutti gli organi amministrativi e aziendali competenti devono prestare la massima collaborazione a tutti gli organismi di controllo che legittimamente chiedano loro informazioni e documentazione circa l'attività del Fondo.

L'eventuale diffusione di documenti di origine interna potrà essere effettuata secondo i criteri ed i limiti della regolamentazione in materia. Le comunicazioni e le informazioni comunque dirette al pubblico, in qualunque forma effettuate, devono essere riservate alle funzioni a ciò espressamente preposte. Esse devono essere improntate ai principi di chiarezza, completezza e veridicità.

2.4 Integrità della persona

Il Fondo garantisce l'integrità fisica e morale del personale addetto, nonché le condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri, in conformità alle disposizioni contenute nel T.U. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni).

Non sono, inoltre, in alcun modo tollerate richieste o minacce, volte ad indurre le persone ad agire in dispregio della legge o del codice etico oppure ad adottare comportamenti lesivi delle preferenze e delle convinzioni morali e personali di ciascuno.

In particolare, il Fondo, in collaborazione con l'Azienda che mette a disposizione gli ambienti, il personale addetto e tutti gli strumenti necessari allo svolgimento delle attività del Fondo, evita il crearsi di un ambiente di lavoro offensivo o intimidatorio, non tollerando molestie sessuali né vessazioni fisiche o psicologiche, in qualsiasi forma si manifestino, e si fa garante di contrastare il fenomeno del mobbing (fra le cui cause vanno ad esempio annoverate le carenze a livello di organizzazione lavorativa, di informazione interna e di direzione) e dello stalking (riconosciuto con l'introduzione dell'art. 612 bis del codice penale per atti persecutori sul posto di lavoro).

2.5 Trasparenza e completezza dell'informazione

Il personale addetto del Fondo è tenuto a dare informazioni complete, chiare, precise e comprensibili, in modo che nell'impostare il rapporto con il Fondo Pensioni, gli aderenti e i potenziali aderenti siano posti nelle condizioni di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle possibili alternative e delle conseguenze rilevanti sulla loro posizione individuale.

Tali informazioni sono reperibili anche sul sito internet del Fondo (www.fondopensionibancopopolare.it).

Le operazioni richieste ed effettuate dal Fondo risultano essere documentate, in ogni loro fase (decisione, autorizzazione ed esecuzione) in modo da consentire, in ogni momento, l'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, oltre all'individuazione della persona che ha autorizzato, eseguito e verificato la stessa.

2.6 Concorrenza leale

Il Fondo riconosce la libera concorrenza, in un'economia di mercato, quale fattore decisivo di crescita e di costante miglioramento.

Il Fondo Pensioni intende tutelare il valore della concorrenza leale, astenendosi da comportamenti collusivi, predatori ed eventualmente connessi a situazioni di abuso della posizione dominante.

PARTE III — REGOLE DI CONDOTTA

Sezione I — Rapporti interni

3.1.0 Criteri di selezione del personale addetto

La valutazione dell'eventuale personale addetto, anche in caso di messa a disposizione da parte dell'Azienda, sarà effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Chi esercita funzioni di ricerca del personale addetto, nei limiti delle informazioni disponibili, dovrà adottare opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo, nelle fasi di selezione.

Il Fondo offrirà pari opportunità di crescita professionale, escludendo, anche in fase di selezione, arbitrarie discriminazioni, garantendo a tutti le medesime possibilità di carriera ed ispirando tutte le relazioni ai principi di equità, correttezza e lealtà, basati su criteri meritocratici funzionali alle esigenze aziendali.

3.1.1 Gestione del personale addetto

Il Fondo evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti del personale addetto.

Nell'ambito dei processi e delle procedure aziendali, le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza fra profili attesi e posseduti dal collaboratore e/o su considerazioni di merito.

Il Fondo Pensioni rifiuta qualsiasi azione che possa configurare abuso di autorità e più in generale che violi la dignità e l'integrità psico-fisica della persona.

L'accesso a ruoli e incarichi è stabilito in considerazione delle competenze e delle capacità.

3.1.2 Organizzazione del lavoro

Nel caso di riorganizzazione del lavoro è salvaguardato il valore delle risorse umane prevedendo ove necessario azioni di formazione o di riqualificazione professionale, che tengano conto delle capacità e delle legittime aspirazioni di ciascuno. Il Fondo si attiene ai seguenti criteri:

- gli oneri di riorganizzazione del lavoro devono essere distribuiti il più uniformemente possibile fra tutti i collaboratori, coerentemente con l'esercizio efficace ed efficiente dell'attività;
- in caso di eventi nuovi o imprevisti che devono essere esplicitati, il collaboratore può essere assegnato a incarichi diversi rispetto a quelli svolti in precedenza, avendo cura di salvaguardare le sue competenze professionali.

3.1.3 Sicurezza e salute

Il Fondo intende preservare la sicurezza e la salute del personale addetto e dei collaboratori. Il Fondo, anche attraverso fornitori esterni, garantisce un ambiente di lavoro conforme alle vigenti norme in materia mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività professionale.

Inoltre il Fondo chiede ai propri collaboratori di mantenere un ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità degli altri, prevenendo l'insorgere di situazioni di disagio.

3.1.4 Tutela della privacy

La *privacy* del personale addetto è tutelata adottando criteri e *standard* che specificano le informazioni che il Fondo Pensioni richiede al personale addetto e le relative modalità di trattamento e conservazione. Le modalità di trattamento sono volte ad assicurare la massima trasparenza ai diretti interessati e l'inaccessibilità a terzi, se non per giustificati ed esclusivi motivi di lavoro.

È esclusa qualsiasi informazione sulle idee o preferenze, sui gusti personali e in generale sulla vita privata dei collaboratori.

Tali criteri e *standard* prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare e/o diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato e stabiliscono le regole per il controllo da parte di ciascun collaboratore, delle norme a tutela della *privacy*.

3.1.5 Integrità e tutela della persona

Il Fondo si impegna a tutelare l'integrità fisica e morale garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo salvaguarda i propri collaboratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento lesivo o discriminatorio della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze.

3.1.6 Doveri del personale addetto

Il personale addetto deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro e quanto previsto dal Codice etico, assicurando le prestazioni richieste.

E' inoltre tenuto a:

- elaborare i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, preciso, esaustivo, oggettivo, consentendo eventuali verifiche da parte di colleghi o responsabili;
- evitare, se possibile, situazioni di conflitto d'interesse;
- adoperare con diligenza i beni aziendali, utilizzando con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati ed evitare utilizzi impropri, che possano essere causa di danno, di riduzione di efficienza e/o che siano in contrasto con l'interesse del Fondo Pensioni.

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni collaboratore è tenuto a:

- non inviare messaggi di posta elettronica ingiuriosi o minatori e a non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona o recare danno all'immagine del Fondo;
- non navigare in siti internet con contenuti indecorosi, offensivi o penalmente illeciti.

Ad integrazione di quanto precede, i rapporti tra il personale addetto, prescindere dai livelli di responsabilità, si svolgono con lealtà, correttezza e rispetto, fermi restando i ruoli e le diverse funzioni. Ciascun responsabile esercita i poteri connessi alla propria posizione con obiettività ed equilibrio. Ciascun addetto tiene un comportamento collaborativo, assolvendo ai propri compiti con responsabilità, efficienza e diligenza.

Tutto il personale addetto è tenuto ad osservare le normative che fanno capo al contratto di lavoro applicato, alle leggi, codici di comportamento e normative interne del Fondo.

3.1.7 Sviluppo e formazione del personale addetto

La formazione del personale addetto rappresenta uno strumento essenziale allo sviluppo continuo delle conoscenze e capacità del patrimonio umano del Fondo ed il personale addetto partecipa alle iniziative formative garantendo impegno, professionalità e spirito di partecipazione.

Sezione II - Rapporti esterni

3.2.0 Iscritti e Fonti istitutive

In relazione ai criteri e principi precedentemente esplicitati, al fine di garantire standard di qualità elevati nei confronti dei propri aderenti, il Fondo prevede la possibilità di esercizio, da parte di questi ultimi, di un'interrelazione formale esercitabile anche tramite lo strumento del Registro dei Reclami del Fondo Pensioni, mediante la procedura attivabile nelle modalità evidenziate nel sito del Fondo Pensioni.

Attraverso comunicazioni scritte gli aderenti sono posti nelle condizioni di segnalare disservizi, malfunzionamenti e ritardi relativamente alle prestazioni fornite dal Fondo Pensioni, tenuto conto degli standard previsti dalla normativa di riferimento.

Il Fondo s'impegna costantemente a dare riscontro ai suggerimenti ed ai reclami trasmessi da parte degli iscritti e

dei potenziali aderenti, avvalendosi di sistemi di comunicazione idonei e tempestivi.

In ogni caso è cura del Fondo informare gli aderenti del ricevimento della loro comunicazione e dei tempi necessari per le risposte, che devono comunque essere contenuti in tempi brevi.

Inoltre, il Fondo coinvolge il Consiglio di amministrazione in merito alle questioni più delicate e dà loro riscontro sulle proposte provenienti dagli stessi.

3.2.1 Collegio dei Sindaci e Società di Revisione

Il Fondo presta la migliore collaborazione al Collegio dei Sindaci ed alla Società di revisione, improntando i propri comportamenti alla massima correttezza e trasparenza e fornendo in maniera puntuale ed esaustiva le informazioni e i dati idonei a consentire un corretto esercizio delle funzioni di controllo.

In ogni caso è vietato omettere informazioni o esibire documenti e dati incompleti o, ancora, tenere una condotta che possa ostacolare l'esercizio delle funzioni di controllo.

3.2.2 Funzione Revisione Interna e Funzione di Gestione dei Rischi

Il Fondo è tenuto a fornire in maniera puntuale ed esaustiva tutte le informazioni e i dati idonei a consentire un corretto esercizio delle rispettive funzioni, improntando i propri comportamenti alla massima correttezza e trasparenza. E' tenuto inoltre a fornire informazioni o esibire documenti e dati completi e a tenere una condotta che agevoli l'esercizio delle funzioni di Revisione Interna e di Gestione dei Rischi.

3.2.3 Organismi di Vigilanza

Il Fondo intrattiene costanti contatti con gli Organismi di Vigilanza e, nell'ambito di tali rapporti, al fine di non ostacolarne in alcun modo lo svolgimento delle funzioni, presta allo stesso la massima collaborazione, in termini di trasparenza, professionalità, correttezza e integrità, conformemente ai principi di condotta già esplicitati in relazione ai legami con soggetti ed organi preposti alle funzioni di controllo.

Le comunicazioni e le segnalazioni agli Organismi di Vigilanza, anche di carattere periodico, sono fornite in modo completo e tempestivo, nel pieno rispetto della normativa e delle procedure interne adottate dal Fondo.

3.2.4. Gestori finanziari, Depositario, Advisor, Service amministrativo, Gestori rendite

Il Fondo sceglie i propri partner sulla base di criteri chiari e documentabili e attraverso procedure caratterizzate da oggettività e trasparenza.

I contratti stipulati dal Fondo con i propri partner devono mantenere in capo allo stesso ogni potere di indirizzo e controllo e prevedere la possibilità di essere risolti in caso di violazione delle disposizioni del presente Codice Etico del Fondo.

I rapporti con i partner operativi e con eventuali professionisti, di cui il Fondo si avvalga, sono improntati a principi di trasparenza, professionalità, massima correttezza, integrità e indipendenza.

3.2.5 Fornitori e collaboratori esterni

I rapporti con i terzi (associati, fornitori, collaboratori esterni, partners, ecc.) devono essere improntati, come già detto più volte, alla lealtà e correttezza.

La scelta dei fornitori è realizzata nel rispetto dei criteri di legge, di opportunità, efficienza ed economicità per il Fondo e le trattative sono condotte in modo da creare una solida base per relazioni reciprocamente convenienti e di lunga durata.

3.2.6 Stampa ed altri mezzi di comunicazione

Il Fondo riconosce il fondamentale ruolo svolto dai *mass media* verso il pubblico, in generale, e verso gli iscritti in particolare. A tale scopo s'impegna a collaborare pienamente con tutti gli organi di informazione, senza discriminazione, nel rispetto dei reciproci ruoli, in modo tale da rispondere con tempestività, completezza e trasparenza alle loro esigenze informative.

In particolare:

- le comunicazioni del Fondo verso i suoi *stakeholders*, anche attraverso i *mass media*, sono improntate al rispetto del diritto di informazione. In nessun caso è ammesso divulgare notizie o commenti falsi, tendenziosi o di carattere equivoco, in grado di ledere l'immagine del Fondo;
- ogni attività di comunicazione rispetta le leggi, le regole e le pratiche di condotta professionale ed è realizzata con chiarezza, trasparenza e tempestività, salvaguardando fra le altre le informazioni *price sensitive*;
- è evitata ogni forma di pressione o di acquisizione di atteggiamenti di favore da parte dei mezzi di comunicazione;
- ogni comunicato stampa è pubblicato sul sito internet del Fondo Pensioni (www.fondopensionibancopopolare.it);
- il Fondo Pensioni cura la redazione di pubblicazioni d'interesse generale e il mantenimento del sito web, che devono essere completi, efficaci e in linea con le aspettative degli aderenti.

Per garantire la correttezza e la completezza delle informazioni, i rapporti del Fondo con i *mass media* devono essere tenuti esclusivamente dai soggetti espressamente autorizzati. I rapporti, come detto in precedenza, sono svolti in coerenza con le strategie di comunicazione deliberate da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo e comunque secondo criteri di condotta improntati a principi di trasparenza, correttezza e tempestività.

Senza specifica delega i collaboratori devono astenersi dal rilasciare a rappresentanti della stampa e di altri mezzi di comunicazione ed a terzi informazioni di qualsivoglia natura relative al Fondo o comunque dal lasciar trapelare notizie riguardanti gli affari o l'organizzazione del Fondo.

Il Fondo può inoltre partecipare, mediante i propri referenti, a conferenze, seminari o tavole rotonde e può acconsentire pubblicazioni tecnico scientifiche relative alla propria attività.

3.2.7 Istituzioni Pubbliche

I rapporti fra il Fondo Pensioni e le Istituzioni Pubbliche sono caratterizzati da correttezza, trasparenza, collaborazione e non ingerenza, imparzialità ed indipendenza, nel rispetto dei reciproci ruoli.

Per tale motivo i rapporti con le Istituzioni sono per lo più riconducibili a forme di comunicazione volte a valutare le implicazioni dell'attività legislativa e amministrativa nei confronti del Fondo e comunque a rendere nota la posizione del Fondo Pensioni in relazione a temi per esso rilevanti.

A tal fine il Fondo s'impegna a:

- instaurare senza alcun tipo di discriminazione canali stabili di comunicazione con tutti i suoi interlocutori istituzionali a livello territoriale, nazionale ed eventualmente internazionale;
- rappresentare gli interessi e le posizioni del Fondo Pensioni in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti con le Istituzioni, i contatti sono tenuti dai soggetti a ciò deputati dalla normativa, statutaria e regolamentare, del Fondo.

Il Fondo Pensioni rifiuta qualsiasi comportamento che possa essere interpretato come di natura collusiva o comunque capace di pregiudicare i suddetti principi.

In particolare le persone fisiche che, nell'ambito dell'organizzazione del Fondo, intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché i collaboratori esterni, i partners ed ogni altro soggetto esterno, devono operare osservando le indicazioni contenute nel Modello Organizzativo eventualmente adottato da parte del Fondo ai sensi delle previsioni del D.Lgs. 231/01 e ss.mm.

In ogni caso è fatto divieto di ricevere e/o indebitamente offrire o promettere a funzionari e/o impiegati pubblici o comunque ad incaricati di pubbliche funzioni, benefici, doni, utility di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.

3.2.8 Rapporti economici con partiti, associazioni e organizzazioni sindacali

Il Fondo non distrae risorse dal proprio scopo sociale ed in particolare non finanzia i partiti in Italia, i loro rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di feste o congressi.

Il Fondo non eroga contributi ad organizzazioni quali ad esempio sindacati, associazioni dei datori di lavoro o altre associazioni.

PARTE IV — MODALITÀ DI ATTUAZIONE

4.0 Applicazione e diffusione

Il Fondo si impegna a rendere disponibile il presente Codice etico a tutti i destinatari mediante pubblicazione dello stesso sul sito web www.fondopensionibancopopolare.it.

Ciascun Amministratore si impegna, all'assunzione del ruolo, a prendere visione e rispettarne i contenuti.

Anche ciascun addetto, collaboratore interno e/o esterno o fornitore sarà informato dell'esistenza del Codice stesso e dovrà adeguarsi nei rapporti con il Fondo.

Il Codice etico, nella presente versione, è adottato dal Fondo con decorrenza a partire dal 05/02/2024.

4.1 Violazioni e sistema disciplinare

La violazione del presente Codice etico lede il rapporto di fiducia instaurato con il Fondo e può portare all'attivazione di azioni legali e all'adozione di provvedimenti, nei confronti del personale addetto, in coerenza con le disposizioni di legge e con i previsti regimi contrattuali.

Ciascun addetto informa con tempestività il proprio responsabile diretto, o l'organismo interno di appartenenza, dell'insorgenza di dinamiche che possano interferire con la corretta gestione dell'attività lavorativa.

Le segnalazioni di violazione dovranno contenere informazioni sufficienti per identificare i termini della stessa al fine di poter consentire l'effettuazione di un'analisi appropriata.

L'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni avverranno nel rispetto di quanto previsto dalla L. 20 maggio 1970 n. 300, dal CCNL, dallo Statuto del Fondo e dalle disposizioni interne.

Qualora la violazione commessa dovesse integrare anche gli estremi della violazione del Modello organizzativo eventualmente adottato dal Fondo ai sensi delle previsioni del D.Lgs. 231/01, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa, nazionale e interna, tempo per tempo vigente.

Per quanto riguarda i collaboratori esterni ed i fornitori in generale, ogni violazione costituisce fonte di responsabilità contrattuale e come tale potrà essere sanzionata secondo le previsioni della normativa di riferimento.

Per quanto concerne i componenti gli organi del Fondo, ogni violazione da parte loro, ove non diversamente previsto, dovrà essere sanzionata, con misure proporzionali alla violazione, dal Consiglio di Amministrazione.

PARTE V - APPENDICE DI DETTAGLIO AI FINI DELLE PREVISIONI DEL D.LGS. 231/01

5.0 Osservazioni iniziali

Il richiamo che di seguito viene fatto al D.Lgs. 231/01 è conseguenza della considerazione che viene fatta del Codice etico quale parametro generale di riferimento allo scopo di prevenire la commissione, da parte dei suoi destinatari, di illeciti da parte del Fondo, rilevanti ai sensi delle previsioni del medesimo Decreto.

Affinché non vi siano incertezze o fraintendimenti relativamente a ciò che il Fondo Pensioni richiede ai destinatari del Codice etico relativamente a tali aspetti, di seguito vengono ulteriormente precisati alcuni principi di comportamento, la cui violazione può costituire una fonte di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01.

5.1 Pratiche corruttive ed estorsive

Il Fondo s'impegna a porre in essere tutte le misure necessarie per prevenire ed evitare pratiche di carattere corruttivo e estorsivo. Perciò non è consentito corrispondere a terzi somme di denaro o esercitare altre forme di corruzione allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti al Fondo Pensioni.

Questo principio trova applicazione anche nei casi in cui i destinatari del presente Codice perseguano un interesse diverso dalla missione del Fondo Pensioni o si avvantaggino personalmente di un'opportunità di affari.

5.2 RegISTRAZIONI contabili

La trasparenza contabile si fonda sui principi di verità, correttezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili.

Ogni addetto, collaboratore e fornitore di servizi ha il compito di operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

A tal fine ogni operazione deve essere registrata e accompagnata da opportuna documentazione di supporto allo scopo di consentire:

- un'agevole rilevazione contabile;
- la determinazione dei diversi livelli di responsabilità;
- ricostruzioni accurate dell'operazione, anche allo scopo di ridurre la possibilità di errori interpretativi.

Ciascuna rilevazione deve corrispondere esattamente a ciò che risulta dalla documentazione di supporto. Le persone coinvolte sono tenute a collaborare per reperire facilmente la documentazione, la quale deve essere ordinata secondo criteri logici.

Tutti i soggetti coinvolti hanno il dovere d'informare tempestivamente i propri responsabili, in ordine all'eventuale riscontro di omissioni, falsificazioni, trascuratezza della contabilità e della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano.

Si precisa che nonostante le funzioni amministrativo-contabili siano state in parte esternalizzate, il Fondo Pensioni esercita il dovuto controllo e mantiene un potere d'intervento in caso d'inefficienza dei servizi forniti.

5.3 Utilizzo di denaro e valori bollati

Tutti i soggetti che agiscono in nome e per conto del Fondo Pensioni devono rispettare le norme e i regolamenti concernenti la fabbricazione, movimentazione, spendita di monete, banconote, valori bollati, carta filigranata, segnalando qualsiasi irregolarità al Direttore Generale e/o agli organi di controllo.

5.4 Tutela della collettività

I destinatari del presente Codice etico e tutti coloro che agiscono in nome e per conto del Fondo Pensioni devono rispettare i doveri riguardanti la tutela della collettività dai fenomeni di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

Le persone citate devono evitare di porre in essere qualsiasi forma diretta o indiretta, di finanziamento ad attività terroristiche o eversive e/o forme d'investimento/finanziamento finalizzate dalla controparte alla fabbricazione o commercializzazione di armamenti.

Qualsiasi irregolarità deve essere segnalata al Direttore Generale e/o agli organi di controllo.

5.5 Informazioni privilegiate

Le informazioni e le notizie riguardanti il Fondo Pensioni e le sue attività, che non siano di pubblico dominio, delle quali i destinatari del presente Codice etico siano a conoscenza in ragione dei loro rapporti con il Fondo, sono riservate e in quanto tali vanno trattate.

I soggetti appena menzionati sono tenuti a rispettare la natura dell'informazione ed evitare la loro diffusione a terzi, salvo il caso in cui siano stati espressamente autorizzati per iscritto alla divulgazione.

Il dovere a mantenere il riserbo si estende anche a coloro che saranno incaricati di svolgere specifiche attività per

conto di Amministratori, Revisori, personale addetto, collaboratori interni e/o esterni e fornitori di servizi.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere comportamenti - anche in sede di adempimento ad obblighi di legge - volti a diffondere notizie false, simulate o tendenziose e che integrino gli estremi di reati.

Qualsiasi irregolarità deve essere segnalata al Direttore Generale e/o agli organi di controllo.

5.6 Tutela del mercato

L'attività di gestione delle risorse finanziarie da parte del Fondo Pensioni comporta una forte presenza, anche tramite terzi, nei mercati finanziari nazionali e internazionali.

I destinatari del presente Codice etico e tutti coloro che agiscono in nome e per conto del Fondo Pensioni devono rispettare i doveri riguardanti la prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi all'abuso del mercato, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Le persone citate devono evitare di eseguire sul mercato finanziario, in qualsiasi forma diretta o indiretta, operazioni simulate o artificiose, in violazione delle disposizioni emanate dall'autorità di vigilanza.

Qualsiasi irregolarità deve essere segnalata al Direttore Generale e/o agli organi di controllo.

5.7 Pratiche relative al cyber crime

I destinatari del presente Codice etico devono rispettare le norme e i regolamenti concernenti l'uso dei sistemi informatici e telematici, evitando di porre in essere condotte dirette a introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da codici di sicurezza, a danneggiare lo stesso mediante la produzione/diffusione di programmi oppure ad intercettare le comunicazioni altrui o a impedirle.

Ogni irregolarità deve essere segnalata al Direttore Generale e/o agli organi di controllo.